

Alla Comunità Montana Colline Metallifere
piazza D. Alighieri, 4
58024 MASSA MARITTIMA

OGGETTO: Diritto d'accesso dei consiglieri comunali.

Con e-mail dell'1 aprile scorso codesta Comunità Montana ha chiesto se a parere di questa Commissione i consiglieri dei comuni partecipanti alla Comunità possano esercitare nei confronti della Comunità lo speciale diritto d'accesso previsto dall'art. 43, comma 2, del testo unico n. 267/2000.

Al riguardo la Commissione osserva che, ai sensi della citata disposizione, i consiglieri comunali e provinciali hanno il diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del loro mandato "dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti". Di conseguenza, poiché la comunità montana non ha alcun tipo di rapporto di dipendenza dai comuni che ad essa partecipano, i consiglieri comunali dei comuni partecipanti alla Comunità non hanno alcun particolare diritto d'accesso direttamente nei confronti della Comunità. Peraltro, poiché negli organi della Comunità i comuni hanno loro rappresentanti, che sono così titolari di un ufficio conferito dai rispettivi enti, si ritiene che i consiglieri di ciascun comune abbiano diritto di ottenere dai rispettivi rappresentanti in seno alla Comunità montana le notizie e le informazioni che questi ultimi avrebbero diritto di ottenere dagli uffici e dagli enti del proprio comune.

Cons. Cav. Uff. Rag.
Gruppo Consiliare
"Rinascita di Castelverrino"
Via
86170 ISERNIA

OGGETTO: Diritto d'accesso dei consiglieri comunali nei confronti della Comunità montana "Alto Molise".

Con nota datata 25 marzo 2009 il Cav. Uff. Rag. consigliere del comune di Castelverrino (IS) e capogruppo di "Rinascita di Castelverrino" ha chiesto se a parere di questa Commissione i consiglieri dei comuni partecipanti alla Comunità possano esercitare nei confronti della Comunità lo speciale diritto d'accesso previsto dall'art. 43, comma 2, del testo unico n. 267/2000; e ciò anche nel caso in cui gli organi elettivi della Comunità siano stati commissariati.

Al riguardo la Commissione osserva che, ai sensi della citata disposizione, i consiglieri comunali e provinciali hanno il diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del loro mandato "dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti". Di conseguenza, poiché la comunità montana non ha alcun tipo di rapporto di dipendenza dai comuni che ad essa partecipano, i consiglieri comunali dei comuni partecipanti alla Comunità non hanno alcun particolare diritto d'accesso direttamente nei confronti della Comunità. Peraltro, poiché negli organi della Comunità i comuni hanno loro rappresentanti, che sono così titolari di un ufficio conferito dai rispettivi enti, si ritiene che i consiglieri di ciascun comune abbiano diritto di ottenere dai rispettivi rappresentanti in seno alla Comunità montana le notizie e le informazioni che questi ultimi avrebbero diritto di ottenere dagli uffici e dagli enti del proprio comune.

Ovviamente nel caso in cui gli organi elettivi siano stati commissariati lo speciale diritto d'accesso di cui al citato art. 43 non è esercitabile, dal momento che il commissario non ha alcuna dipendenza funzionale dai consigli dei comuni che costituiscono la Comunità.

Città di Rapallo
c.a. del Sig.
Piazza delle Nazioni, 4
16035 RAPALLO (GE)

OGGETTO: Parere della Commissione per l'accesso del 3 febbraio 2009, favorevole all'accesso al sistema contabile del Comune di Rapallo da parte di consigliere comunale tramite rilascio di relativa password.

Con il parere indicato in oggetto, questa Commissione, applicando giurisprudenza consolidata in tema di diritto di accesso dei Consiglieri comunali, riteneva che la richiesta del Consigliere comunale di ottenere la password di accesso al sistema informatico dell'Ente al fine di prendere visione, in particolare, del programma di contabilità, rientrasse fra le facoltà previste dall'art. 43 del T.U.E.L. e come il ricorso a supporti magnetici o l'accesso diretto al sistema informatico interno dell'Ente, ove operante, oltre ad essere consentito favorirebbe la tempestiva acquisizione delle informazioni richieste senza aggravare l'ordinaria attività amministrativa.

Forte del suddetto parere, il Sig.ha diffidato "L'Amministrazione di Rapallo e il dirigente servizi finanziari al rilascio immediato di apposita password di accesso al programma di contabilità dell'ente...."

Il Comune di Rapallo, con nota sottoscritta dal Sig. (presumibilmente Segretario Generale) e rivolta direttamente al Presidente di questa Commissione, si duole delle conclusioni favorevoli cui la stessa è pervenuta nel citato parere per i motivi che possono essere sinteticamente così riassunti:

1 - Nel merito, in quanto la Commissione non ha tenuto conto: a) della disposizione contenuta nell'art. 24, legge n. 241/90, come sostituito dall'art. 16 della legge n. 15/2005 secondo cui "non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni; b) di quella giurisprudenza secondo cui "la richiesta di accesso ai documenti della pubblica amministrazione, anche nel caso in cui essa sia stata avanzata da un consigliere comunale, deve essere determinata e non generica...".

2 - In punto di fatto, perché la Commissione non ha avuto conoscenza dell'esistenza di un regolamento (approvato con deliberazione n. 111 del 17 novembre 2008, quindi anteriormente alla richiesta di parere del Consigliere comunale) che ha specificatamente disciplinato il diritto di accesso dei Consiglieri comunali e alla luce del quale l'istanza in questione non avrebbe potuto essere accolta. Regolamento che questa Commissione sarebbe stata in grado di esaminare se solo fosse stato stabilito un contraddittorio con il Comune di Rapallo e al quale il Consigliere si è guardato bene di fare riferimento nella sua richiesta di parere.

La nota del Comune di Rapallo si chiude nei seguenti termini: "Si richiede pertanto alla S.V illustrissima di far sì che eventuali futuri interventi della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi possano avvenire con il coinvolgimento di questa Amministrazione, nell'osservanza degli immanenti principi procedurali di trasparenza e di garanzia del contraddittorio".

Considerata la specificità della richiesta del Comune di Rapallo, la stessa non può certo essere interpretata come istanza di riesame che, alla luce di un documento nuovo non preso in considerazione (quale appunto il regolamento interno disciplinante

il diritto di accesso dei consiglieri comunali), avrebbe avuto certamente ingresso in questa sede, ma come contestazione di un parere adottato in violazione del principio del contraddittorio in assenza del Comune interessato.

Premesso che questa Commissione ritiene, contrariamente a quanto affermato dal Comune di Rapallo, di aver dato soluzione al quesito sottoposto dal Sig, ricorrendo a giurisprudenza consolidata e pertinente al caso specifico e che il parere della Commissione per l'accesso non assume natura vincolante per l'Amministrazione interessata, sembra opportuno ricordare che, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. c) della legge n. 241/90, i soggetti controinteressati ai quali applicare il principio del contraddittorio secondo le modalità previste dal d.P.R. 184/2006, sono "i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza". Fra di essi, pertanto, non è compresa la pubblica amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso.

Difensore Civico Provinciale
di Novara
Piazza Matteotti, 1
28100 NOVARA

OGGETTO: Consultazione dei Registri di Stato Civile.

Il Difensore Civico della Provincia di Novara, premesso che l'art. 63 del d.lgs. n. 196 del 2003 consente di consultare gli atti dello Stato Civile conservati negli Archivi di Stato nel limite temporale previsto dall'art. 107 del d.lgs. n. 490 del 1999 (settanta anni), sottopone a questa Commissione i seguenti quesiti:

- se la consultazione di atti di data antecedente il limite di settanta anni sia possibile anche per i registri conservati presso il Comune;
- se con il termine *consultare* possa intendersi l'accesso diretto in visione da parte di persone, estranee all'Ufficio di Stato Civile, che ne abbiano interesse di ricerca storica.

Ritiene questa Commissione di poter dare risposta affermativa ad entrambi i quesiti.

L'applicazione del limite temporale previsto per l'accesso ai documenti dello Stato Civile conservati negli Archivi di Stato si applica, infatti, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del d.lgs. n. 490 del 1999 anche agli archivi storici degli enti pubblici, fra i quali devono farsi rientrare anche quelli degli enti territoriali. Il comma 2 dello stesso articolo, poi, dispone che "Salvo quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, in materia di accesso agli atti della pubblica amministrazione, è disciplinata con regolamento la consultazione a scopi storici degli archivi correnti e di deposito delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici": ciò significa che l'autonomia regolamentare (ove esercitata dall'ente pubblico) si esplica solo in ordine alle modalità di consultazione ma non al limite temporale né al contenuto dell'accesso (presa visione e copia) che è invece regolato dalla legge.

Quanto a consentire l'accesso diretto ai documenti da parte di persone che abbiano un interesse di ricerca storica, si sottolinea che la dichiarata natura di tale interesse è assolutamente compatibile con la tutela della riservatezza (come sancito dal richiamato art. 108, comma 2, del d.lgs. n. 490 del 1999) e che, in quanto documento in possesso di Autorità comunale, trova applicazione, nei confronti del cittadino residente, l'art. 10 del T.U.E.L. che, ai fini della legittimazione del soggetto istante, non richiede una particolare qualificazione dell'interesse di cui il medesimo si dichiara portatore.

Al Consigliere Comunale

.....
Rione S. Croce n. 17
75019 TRICARICO (MT)

OGGETTO: Richiesta di parere circa l'esercizio del diritto di accesso formulata dal consigliere comunale del Comune di Tricarico (MT).

Il consigliere comunale del Comune di Tricarico ha chiesto di conoscere se ha il diritto di accedere alla copia dei progetti relativi a due immobili privati. Ha esposto a questa Commissione, al fine di acquisirne il parere, che il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune non ha ritenuto di concedere l'accesso in quanto i progetti, non appartenenti all'Ente, sarebbero di proprietà privata e rientranti nella sfera del diritto d'autore, ai sensi dell'art. 2578 del Codice Civile. Pertanto, per il rilascio delle suddette copie è necessaria l'autorizzazione del proprietario del progetto.

Preliminarmente, la Commissione rileva che l'estensione del diritto di accesso riconosciuto ai consiglieri comunali è decisamente più ampia rispetto a quella propria del *quisque de populo*. Essa, infatti, a norma dell'articolo 43 del d.lgs. n. 267/2000, comprende tutte le informazioni utili allo svolgimento del mandato, senza necessità di indicare una specifica motivazione. Le uniche limitazioni all'esercizio di tale situazione giuridica soggettiva attengono al soddisfacimento di esigenze di natura privata, al perseguimento di finalità emulative o che comunque possano condurre alla paralisi dell'attività amministrativa.

Si rappresenta, infatti, che il Consigliere comunale non deve motivare la propria richiesta di informazioni, poiché, diversamente opinando, la P.A. si ergerebbe paradossalmente ad arbitro delle forme di esercizio delle potestà pubblicistiche dell'organo deputato all'individuazione ed al perseguimento dei fini collettivi (Consiglio di Stato Sez. V 2/9/2005 n. 4471; T.A.R. Liguria Genova, Sez. I, 1 luglio 2003, n. 827).

E' importante sottolineare l'orientamento del Consiglio di Stato, Sezione IV, che con sentenza 21 agosto 2006, n. 4855, ha rilevato che "tra l'accesso dei soggetti interessati di cui agli artt. 22 eseguenti della legge n. 241 del 1990 e l'accesso del Consigliere comunale di cui all'art. 43 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (testo unico sull'ordinamento degli enti locali) sussiste una profonda differenza: il primo è un istituto che consente ai singoli soggetti di conoscere atti e documenti, al fine di poter predisporre la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese, mentre il secondo è un istituto giuridico posto al fine di consentire al consigliere comunale di poter esercitare il proprio mandato, verificando e controllando il comportamento degli organi istituzionali decisionali del Comune. Da ciò la conseguenza, che è una conseguenza necessitata, che al consigliere comunale non può essere opposto alcun diniego (salvo i pochi casi eccezionali e contingenti, da motivare puntualmente e adeguatamente, e salvo il caso – da dimostrare – che lo stesso agisca per interesse personale), determinandosi altrimenti un illegittimo ostacolo al concreto esercizio della sua funzione, che è quella di verificare che il Sindaco e la Giunta municipale esercitino correttamente la loro funzione".

Il diritto di accesso agli atti di un consigliere comunale non può subire compressioni per pretese esigenze di natura burocratica dell'Ente, tali da ostacolare l'esercizio del mandato istituzionale. Così si è espresso il Consiglio di Stato, sezione V, nella sentenza 22 febbraio 2007, n. 929.

L'ampiezza del diritto di accesso dei consiglieri comunali è stata di recente ribadita dal Consiglio di Stato con le sentenze n. 5148, del 21 ottobre 2008, Sez. IV e n. 166, del 23 gennaio 2008, Sez. V.

Per le ragioni esposte in precedenza, la Commissione ritiene che la richiesta formulata dal consigliere comunale sia da accogliere.

Comune di San Donato di Ninea
c.a. del Segretario Comunale
Dott.
Via XXIV Maggio, 1
87010 SAN DONATO DI NINEA (CS)

OGGETTO: Richiesta di parere circa l'esercizio del diritto di accesso di un consigliere comunale.

Con e-mail del 17 settembre 2008, il Dott. – Segretario Comunale del Comune di San Donato di Ninea - ha chiesto il parere di questa Commissione in merito al diritto di accesso di un consigliere comunale di Santa Caterina Albanese ad ottenere varie copie di delibere e di determinazioni. Al riguardo specifica che la richiesta del consigliere comunale è datata 27 giugno 2008 e che il Prefetto, con decreto del 28 giugno 2008, notificato ai consiglieri il successivo 2 luglio, ha sciolto il Consiglio Comunale. Pertanto, chiede di sapere se al suddetto consigliere deve essere ancora consentito il diritto di accesso ai documenti richiesti, in considerazione del fatto che lo stesso non riveste più tale carica in quanto, come detto, il Consiglio Comunale è stato sciolto.

La Commissione ritiene, per prima cosa, di ricordare che il "diritto di accesso" dei Consiglieri Comunali trova la sua disciplina essenziale nell'art. 43, II comma, del d.lgs. n. 267/2000 (T.U. degli Enti Locali), che riconosce ai "consiglieri comunali e provinciali" il "diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato".

Dal contesto legislativo richiamato si evince il riconoscimento in capo al Consigliere Comunale di un diritto dal contenuto più ampio rispetto al "diritto di accesso" ai documenti amministrativi attribuito al cittadino; la giurisprudenza e la dottrina fondano tale maggior ampiezza in ragione del particolare *munus* espletato dal Consigliere Comunale, attribuitogli affinché questi possa poter esprimere un giudizio consapevole sulle questioni di competenza della P.A., considerato il ruolo di garanzia democratica e la funzione pubblicistica da questi esercitata.

L'ampiezza del diritto di accesso dei consiglieri comunali è stata di recente ribadita dal Consiglio di Stato con le sentenze n. 5148, del 21 ottobre 2008, Sez. IV e n. 166, del 23 gennaio 2008, Sez. V.

Nel caso di specie, però, il Consiglio Comunale è stato sciolto in data 28 giugno 2008 con decreto prefettizio notificato ai consiglieri comunali il 2 luglio 2008, quindi il consigliere comunale richiedente non ricopre più tale carica e, pertanto, sono venuti meno i presupposti relativi all'espletamento del suo mandato. Alla luce di quanto sopra esposto, la Commissione ritiene che la richiesta formulata dal consigliere comunale di Santa Caterina Albanese non rientri nell'esercizio del suo *munus*, che consente di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.

Pertanto, deve ritenersi non fondata la richiesta del consigliere comunale in argomento di avere copia delle delibere e delle determinazioni comunali.

Diversamente, il richiedente, se cittadino residente nel Comune, potrà produrre una richiesta di accesso ai sensi dell'art. 10, d.lgs. n. 267/2000 o, in caso contrario, una istanza di accesso che andrà valutata alla luce della generale normativa prevista della

legge n. 241/90. Pertanto, l'accesso potrà essere consentito qualora sussisteranno i requisiti di “.....un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso”, previsti dall'art. 22 della richiamata legge n. 241/90.

Al Difensore civico della
Provincia di Novara
Piazza Matteotti, 1
28100 NOVARA

OGGETTO: Diritto di accesso ad un esposto.

Con nota del 17 novembre 2008 codesto Difensore civico della Provincia di Novara ha chiesto di conoscere il parere di questa Commissione in ordine alla legittimità della condotta di un organo comunale che, nel concedere l'accesso richiesto dagli interessati ad un esposto con il quale un cittadino segnalava talune irregolarità, ha cancellato i dati relativi a quest'ultimo.

Al riguardo deve rilevarsi che dalla citata nota non emerge il tipo di interesse che sorregge la richiesta di accesso con la conseguenza che non può darsi parere in ordine alla legittimità della modalità adottata dall'Amministrazione per tutelare la riservatezza dell'autore dell'esposto in questione.

Le modalità di ostensione dei documenti amministrativi sono infatti strettamente dipendenti dal tipo di interesse fatto valere e così, mentre la cancellazione del nome dell'esponente può costituire modalità non soddisfattiva nei confronti dei soggetti accusati nell'esposto che intendano tutelare la propria posizione in sede giudiziaria, essa risulta addirittura doverosa se adottata in sede di accesso concesso a soggetti che vantino interessi legittimanti di diversa natura.

Al Segretario comunale del
Comune di Garaguso
Dott.ssa
Via VI Novembre
75010 GARAGUSO (MT)

OGGETTO: Diritto di accesso ad una lettera protocollata inviata in via riservata da una dipendente e contenente doglianze circa l'operato di altro dipendente.

Con nota del 25 marzo 2009 la S.V. ha chiesto di conoscere il parere di questa Commissione in ordine alla possibilità di concedere all'interessato l'accesso ad una lettera "protocollata inviata in via riservata da una dipendente comunale indirizzata al nucleo di valutazione" e contenente doglianze circa l'operato di altro dipendente.

Precisa la S.V. che l'accesso è stato richiesto dalla dipendente interessata "perché intende agire giudizialmente" contro l'estensore della lettera *de qua*. Soggiunge, infine la S.V., che la natura riservata della lettera non la renderebbe qualificabile come documento amministrativo.

Chiede infine la S.V. se l'eventuale rilascio della copia dovrà essere effettuata da sé medesima, in qualità di presidente del Nucleo di Valutazione, o da quest'ultimo nella sua collegialità

Ritiene la Commissione che, in linea con la consolidata giurisprudenza amministrativa e con l'espresso dato normativo, l'accesso richiesto per motivi di giustizia non può essere negato, nei limiti di quanto necessario per la tutela delle proprie ragioni, facendo riferimento alla riservatezza dei dati contenuti nei documenti *de quibus*.

Nel caso in questione pertanto, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge, non può essere negato l'accesso all'esposto che conterrebbe espressioni che la parte richiedente l'accesso ritiene lesive delle proprie posizioni giuridiche.

Né d'altra parte può essere negata, facendo leva sulla natura "riservata" dell'atto in questione la riconducibilità del medesimo alla categoria dei documenti amministrativi stante l'ampia definizione normativa che fa rientrare in tale nozione ogni atto comunque assunto al procedimento amministrativo.

Il soggetto competente al rilascio della copia è quello che materialmente detiene l'atto.

Al Segretario comunale
del Comune di Lentini
dott.ssa
Piazza Umberto I, 1
9016 LENTINI (SR)

OGGETTO: Richiesta di parere in ordine all'accesso ai documenti amministrativi da parte di un deputato nazionale.

Con e-mail del 12 febbraio 2008 la S.V. ha chiesto parere in ordine alla possibilità di rilasciare di copie di atti di un Comune ad un deputato nazionale che adduca come motivazione esclusivamente "l'esercizio delle funzioni inerenti il sindacato ispettivo di pertinenza parlamentare".

Al riguardo, la Commissione, in linea con la posizione espressa dalla giurisprudenza (cfr. sul punto T.A.R. Lazio Roma, Sez. I, 9 novembre 1998, n. 3143) esprime il parere che la qualità di deputato nazionale e l'esercizio da parte di quest'ultimo di attività inerenti l'espletamento del proprio mandato in sé non esprimano una posizione legittimante all'accesso ai documenti amministrativi.

Depone in tal senso non solo l'assenza di espressa previsione normativa che invece è possibile riscontrare per altri tipi di incarichi politici quali i consiglieri comunali (artt. 10 e 43 del d.lgs. 267/2000) ma anche l'esistenza di poteri speciali di acquisizione di documenti e di assunzione di dichiarazioni previste per speciali organi parlamentari quali le commissioni d'inchiesta.

In assenza di disposizione derogatoria, deve pertanto ritenersi che l'accesso ai documenti amministrativi da parte di un deputato nazionale sia sottoposto agli ordinari criteri di legittimazione elaborati dalla prassi e dalla giurisprudenza sulla base della normativa prevista dalla legge n. 241 del 1990 e ss.mm.

Comune di Caorle
Via del Passarin, 15
30021 CAORLE (VE)

OGGETTO: Sito internet “.....”

Il Comune di Caorle, venuto a conoscenza del fatto che sul sito internet di un gruppo consiliare di minoranza erano stati pubblicati documenti di vario tipo (deliberazioni di Giunta comunale, progetti, relazioni, pareri di organismi tecnici ecc.), di cui i consiglieri comunali appartenenti al gruppo stesso erano venuti in possesso in ragione della carica rivestita, diffidava i consiglieri appartenenti a tale gruppo ad omettere la pubblicazione sul loro sito di atti detenuti per l'espletamento del proprio mandato.

Avendo tale gruppo consiliare continuato a pubblicare sul sito in questione documenti di varia natura, il Comune, con nota del 3 settembre 2008, chiedeva di conoscere il parere della Commissione in ordine alla conformità alla normativa vigente in materia di accesso ai documenti amministrativi e di uso delle tecnologie informatiche del comportamento tenuto dai responsabili del sito.

La Commissione, all'esito dell'adunanza del 25.11.2008, esprimeva la propria incompetenza a rendere il parere richiesto dal Comune di Caorle, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera a) del d.P.R. n. 184/2006, che attribuisce alla Commissione il potere di esprimere pareri per finalità di coordinamento dell'attività organizzativa delle amministrazioni in materia di accesso e per garantire l'uniforme applicazione dei principi, sugli atti che le singole amministrazioni adottano ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge, nonché, ove ne sia richiesta, su quelli attinenti all'esercizio e all'organizzazione del diritto di accesso.

Ad avviso della Commissione il quesito sottoposto dal Comune di Caorle non concerneva l'esercizio del diritto di accesso, disciplinato dalla legge n. 241/90 e dal d.P.R. n. 184/2006, ma la liceità della pubblicazione su internet da parte di soggetti appartenenti alla minoranza consiliare di atti e di documenti legittimamente acquisiti in ragione della carica da essi rivestita.

Con nota del 1.4.2009, il Comune di Caorle, richiamato un parere della Commissione reso in data 17 settembre 2007, in materia di pubblicazione su internet di documenti acquisiti nell'esercizio del *munus* di consigliere comunale, rinnovava l'invito alla Commissione ad adottare i provvedimenti idonei per la cessazione dell'uso illegittimo da parte dei responsabili del sito internet www.....it, gestito da consiglieri comunali di minoranza, degli atti di cui gli stessi possono disporre in virtù del loro *munus* ovvero ad indicare al predetto Comune le azioni attivabili.

La Commissione non può che ribadire la propria incompetenza a rendere il parere richiesto.

L'affermazione che la pubblicazione su internet di documenti acquisiti da consiglieri comunali nell'espletamento del loro mandato sarebbe inutile ai fini del corretto svolgimento di tale funzione e permetterebbe a qualsivoglia cittadino di accedere a tutte le informazioni contenute nel sito anche senza averne il diritto costituisce, nell'economia del parere del 17 settembre 2007, un mero *obiter dictum*.

Ma anche a voler prescindere da tale considerazione, non è chi non veda l'estraneità alla materia dell'esercizio e dell'organizzazione del diritto di accesso - nella quale la Commissione è abilitata a rendere pareri a tutte le amministrazioni pubbliche -

del quesito relativo ai provvedimenti adottabili per far cessare l'uso illegittimo da parte dei responsabili del sito internet [www.....it](#), gestito da consiglieri comunali di minoranza, degli atti di cui gli stessi possono disporre in virtù del loro *munus*, ovvero ai rimedi esperibili allo stesso fine.

La commissione dichiara la propria incompetenza a rendere il parere richiesto, ex art. 11 del d.P.R. n. 184/2006.